ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 4

Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi

Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita. Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito. Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilita' ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione. Ad esse e' preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli. Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 12 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-4-attribuzioni-delle-sezioni-vendita-dei-depositi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it